



LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: FONDAMENTI COSTITUZIONALI E LA PROMOZIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

di Francesca DE CICCO*

ABSTRACT

Le comunità energetiche costituiscono un inedito modello di produzione e consumo dell'energia dai molteplici vantaggi ambientali, economici e sociali. Evidenziata e analizzata la disciplina multilivello del fenomeno, l'analisi si sofferma sul fondamento costituzionale della figura giuridica e del ruolo giocato dal principio di sussidiarietà. A riguardo, fondamentale pare interrogarsi sul compito che gli enti locali sono tenuti ad assolvere.

Energy communities constitute an unprecedented model of energy production and consumption with multiple environmental, economic and social benefits. Having highlighted and analysed the multilevel regulation of the phenomenon, the analysis dwells on the constitutional basis of the legal figure and the role played by the principle of subsidiarity. Furthermore, it seems fundamental to question the task that local authorities are required to perform.

SOMMARIO

1. La disciplina multilivello: tra diritto europeo e normativa attuativa nazionale 1
2. Fondamento costituzionale delle comunità energetiche rinnovabili..... 2
3. Il contributo degli Enti Locali nella promozione delle CER..... 5

1. LA DISCIPLINA MULTILIVELLO: TRA DIRITTO EUROPEO E NORMATIVA ATTUATIVA NAZIONALE

La spinta promanante dall'esperienza europea porta alla crescita e all'emersione di metodi innovativi che, oltre a importanti vantaggi sul fronte della neutralità climatica, genera positive ricadute anche sul piano economico e sociale.

Nella prospettiva così delineata si inseriscono le comunità energetiche "rinnovabili", meglio note con l'acronimo "CER"¹ - che incarnano uno dei paradigmi con maggiore potenziale nella prospettiva della realizzazione dell'obiettivo della transizione ecologica, specificamente sul fronte dell'approvvigionamento energetico.

Si tratta di un modello di produzione, consumo e redistribuzione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili facente capo ad un soggetto giuridicamente autonomo, caratterizzato da una partecipazione aperta e volontaria, il quale non ha finalità di lucro.

La comunità energetica rinnovabile, difatti, può essere composta da persone fisiche, da imprese, da amministrazioni comunali e persino da enti religiosi, oltre che da enti del Terzo settore.

L'energia che viene prodotta e consumata deve provenire da fonti rinnovabili e la porzione prodotta in eccesso verrà redistribuita sul territorio, favorendo in tal modo la diffusione di forme di autosufficienza energetica, basata sull'azione collaborativa dei soggetti presenti a livello locale.

Tangibile è il mutamento radicale a cui si assiste: da una produzione centralizzata dell'energia si sta assistendo al passaggio verso una tipologia di produzione di tipo "decentralizzata": il cliente finale da mero "consumer" diviene "prosumer": questi,

* Francesca De Cicco, dottoranda di ricerca in "Teoria e prassi del diritto", Università della Calabria, Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche.

¹ Cfr. Christian Iaione, Elena De Nictolis, *Le comunità energetiche tra democrazia energetica e comunanza d'interessi*, in *Diritto e Società*, III serie - 4/2022, p. 589 ss. V. anche a riguardo A. Moliterni, *Transizione ecologica, ordine economico e sistema amministrativo*, in *Riv. dir. comp.*, 2022,

2, 395; A. Zagarella, *La transizione ecologica nel PNRR tra 'climate change' e 'do not harm'*, in *Dir. pubbl. eur. - Rassegna online*, 2022, 2, 71; F. De Leonardis, *La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni*, in *Diritto amministrativo*, 2021, 4, 779; A. Moliterni, *Il Ministero della transizione ecologica: una proiezione organizzativa del principio di integrazione?*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2021, 4, 439;

infatti, da semplice acquirente e fruitore di energia assume la veste di attivo partecipante alla produzione e redistribuzione della stessa.

La disciplina italiana sulle comunità energetiche rinnovabili (CER) risponde alla necessità di accelerazione del percorso di crescita sostenibile del Paese, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE, c.d. RED II. La direttiva si ricollega al contenuto dettato dall'art. 194 TFUE, par. 1, lett. c) - in base al quale la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo della politica energetica dell'Unione - e si inserisce in un pacchetto più ampio di regolamenti e direttive, il c.d. *Clean Energy for all Europeans Package* (CEP), con cui l'Unione ha rivisto complessivamente la sua politica energetica a lungo termine.

La normativa interna di riferimento fa ricorso al recepimento, in un primo momento, della Direttiva Red II, attraverso l'emanazione e conversione in legge del DL 162/19 - "Decreto Milleproroghe" - e, in un secondo momento con il D. Lgs 199/2021 e il D. Lgs 210/2021.

Difatti, in un primo momento, con l'art. 42-bis del Decreto "Milleproroghe" si faceva riferimento ad una disciplina di carattere transitorio: l'obiettivo era quello di occuparsi di una prima fase sperimentale che avrebbe dovuto riguardare la configurazione di CER con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW ciascuno ed un perimetro di aggregazione degli impianti limitato a quelli facenti capo alla stessa cabina di trasformazione secondaria.

Nel gennaio 2024 è stata adottata la delibera ARERA, conosciuta come Tiad "Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso", il quale Testo Integrato ha regolato i requisiti, le modalità e le

procedure per l'accesso all'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso, apportando una semplificazione delle procedure.

Recentemente, la normativa sulle CER in Italia ha subito un'importante evoluzione². Con l'entrata in vigore del decreto CER il 24 gennaio 2024, vengono disciplinate nuove misure volte a incentivare ulteriormente lo sviluppo dell'autoconsumo e delle comunità energetiche³.

La precedente direttiva 2009/28/CE è poi rifiuta nella dir. 2018/2001/UE, stabiliva che entro il 2020 una quota pari al 20% dell'energia prodotta in Europa doveva provenire da fonti rinnovabili. Difatti, l'Unione Europea è caratterizzata dalla specifica capacità di programmare obiettivi generali a medio-lungo termine, con atti di indirizzo che finiscono per confluire all'interno di direttive e regolamenti, modificabili nel corso della loro attuazione: ecco il sorgere di una nuova direttiva che delinea obiettivi più ambiziosi e individua nuovi strumenti per il raggiungimento degli stessi.

La direttiva 2018/2001/UE ha messo in evidenza come fare ricorso ad uno sviluppo green del mercato dell'energia possa produrre un «impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia, tra cui gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile».

2. FONDAMENTO COSTITUZIONALE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

In attuazione di quanto contenuto nell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER) e dell'art. 11 dell'Allegato

² A riguardo, si consiglia la lettura di M. Cecchetti, *Le politiche ambientali tra diritto sovranazionale e diritto interno*, in *Federalismi.it*, n. 7/2020, p. 107.

³ Tra le principali novità, il decreto prevede un contributo a fondo perduto fino al 40% per impianti realizzati in comuni sotto i 5.000 abitanti e una tariffa incentivante variabile per l'energia rinnovabile prodotta e condivisa. Inoltre, si ambisce a sviluppare cinque gigawatt di capacità produttiva da fonti rinnovabili. Le tipologie di configurazione ammesse al servizio,

come definite dal TIAD, comprendono: autoconsumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione; gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente; comunità energetiche rinnovabili (CER); clienti attivi "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione; gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente; comunità energetiche dei cittadini (CEC); autoconsumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta.

A alla delibera 727/2022/R/eel (nel seguito TIAD o Delibera) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il MASE⁴ ha approvato, con decreto direttoriale, le Regole Operative relative al decreto CACER/CER, entrato in vigore il 24 gennaio scorso: tali regole operative, redatte da parte del GSE, disciplina le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR⁵.

Una CER, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2018/2001/UE⁶, è definita come un soggetto giuridico autonomo, il quale si caratterizza per la partecipazione aperta⁷ e volontaria, i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali e *“il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”*.

Le comunità energetiche, dunque, oltre che espressione del principio del pluralismo sociale, in quanto formazioni entro cui si esprime la

personalità dell'uomo, costituiscono espressione del principio solidaristico⁸.

Secondo l'art. 2 della Costituzione, difatti, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche all'interno delle formazioni sociali: esse sono da qualificare come luogo o come strumento finalizzato alla realizzazione della personalità umana e, all'interno della stessa formazione, l'individuo è tutelato in quanto partecipante⁹.

Un ulteriore approdo è frutto della legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, che ha modificato, da un lato, l'art. 9 aggiungendo al terzo comma che la Repubblica *«tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni»*, e dall'altro, l'art. 41, specificando che l'iniziativa economica deve svolgersi senza arrecare *«danno alla salute e all'ambiente»* e può essere indirizzata e coordinata dalla legge per perseguire fini sociali *«e ambientali»*¹⁰.

In tale ottica, è intervenuta la l. cost. n. 1/2022 che ha riformato l'art. 41 Cost¹¹: nel comma 2,

4 Si veda il comunicato del MASE del 28 dicembre 2022, disponibile al seguente link: <https://www.mase.gov.it/comunicati/comunita-energetiche-pichetto-fratin-libera-all-utilizzo-della-misura-nella-modalita>.

⁵ Cfr. sul sito GSE, comunità energetiche rinnovabili, il MASE approva le regole operative, <https://www.gse.it/media/comunicati/comunita-energetiche-rinnovabili-il-mase-approva-le-regole-operative>.

¹¹ Tali comunità possono partecipare ai diversi ambiti di attività del settore elettrico, in particolare a quelli «costituiti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici» ex art. 14, c. 6, lett. c), d.lgs. n. 210/2021.

⁶ Cfr. M. A. Sandulli, *Introduzione*, Diritto e Società, Rivista trimestrale fondata nel 1973 da Giovanni Cassandro, Vezio Crisafulli e Aldo M. Sandulli, III serie - 4/2022, p. 583 ss.

⁷ A riguardo, sul rapporto tra Stato e società, A. Sandulli, *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia*, Milano 2009; V. Atripaldi, *Il concetto di partecipazione nella dinamica della relazione Stato-società*, in Scritti in onore di M.S. Giannini, Milano 1988, 84; anche V. Atripaldi, *Il patto costituzionale in Assemblea costituente*, in Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia, Milano 1987, 84; F. Modugno, *La dicotomia “Stato ordinamento” - “Stato soggetto” nel pensiero dei tre Maestri*, in La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin, a cura di Carlassare, Padova, 2003, 41 ss.; C. Iaione, *Le società in-house. Contributo allo studio dei principi di auto-organizzazione e auto-produzione degli enti locali*, Napoli 2012.

⁸ All'interno della vasta letteratura dedicata a tale disposizione costituzionale possono ricordarsi in particolare i contributi di A. Barbera, Art. 2, in G. Branca (a cura di), Commentario della

Costituzione, Bologna, 1975, pp. 50 ss. e di E. Rossi, Art. 2, in A. Celotto, R. Bifulco, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, pp. 38 ss. nonché, per una lettura d'insieme circa le diverse interpretazioni maturatesi al riguardo, G. Di Cosimo, Art. 2, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, pp. 10 ss. Sul principio di solidarietà, ex multis, v. F. Giuffrè, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano, 2002.

⁹ Ampliamente esaminato anche in G. Strazza, *“Le comunità energetiche come comunità di dati”*, in Diritto e Società, III serie - 4/2022, p. 694.

¹⁰ F. Vetrò, *Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di governance: efficienza energetica ed energie rinnovabili nel “nuovo ordinamento” dell'energia*, 103 ss.

¹¹ L. Delli Priscoli, *Le modifiche alla Costituzione in tema di tutela all'ambiente e alla salute e i limiti alla libertà di iniziativa economica*, in Riv. regol. merc., 2022, 2, 625; M. Del Frate, *La tutela dell'ambiente nel riformato art. 41, secondo comma, Cost.: qualcosa di nuovo nell'aria?*, in Diritto delle relazioni industriali, 2022, 3, 907; D. Grifoni, *Il concetto di “utilità ambientale” nell'art. 41 Cost. Riflessioni a seguito della Legge costituzionale n. 1/2022*, in Riv. giur. amb. dir., 2022, 3, 744; E. Mostacci, *Proficuo, inutile o dannoso? Alcune riflessioni a partire dal nuovo testo dell'art. 41*, in DPCE online, 2022, 2, 1123; M. Cecchetti, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, in Quaderni costituzionali, 2022, 2, 351; G. Marcatajo, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, in Riv. giur. amb. dir., 2022, 2, 118; S.A. Cerrato, *Appunti per una “via italiana” all'ESG. L'impresa “costituzionalmente solidale”* (anche alla luce dei “nuovi” artt. 9 e 41, comma 3, Cost.), in Analisi Giuridica dell'Economia, 2022, 1, 63; E. Di Salvatore, *Brevi osservazioni*

accanto a “sicurezza”, “libertà” e “dignità umana”, quali limiti all’iniziativa economica privata, sono stati aggiunti anche “salute” e “ambiente”¹². Inoltre, il comma 3 prevede espressamente come l’attività economica, tanto pubblica, quanto privata, debba essere indirizzata e coordinata non solo a fini sociali, ma anche ambientali.

La riforma summenzionata oltre che modificare e integrare l’art. 41, ha riguardato anche l’art. 9 Cost: difatti, è stato inserito un terzo comma che ha previsto specificamente come la Repubblica si debba occupare della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, oltre che la salvaguardia e tutela degli animali.

Trattasi di una riforma che porta ad una necessaria ed estrema estensione del concetto di sostenibilità, declinata – in questo caso – quale sostenibilità ambientale.

Infine, è da ricercare nel principio di sussidiarietà orizzontale un ulteriore fondamento costituzionale delle comunità energetiche: trattasi, difatti, di una vera e propria testimonianza della capacità dei gruppi sociali di fornire risposte ai bisogni della collettività.

Il principio di cui all’art. 118, comma 4, Cost. impone agli enti costitutivi della Repubblica di

favorire lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei cittadini e richiede alla sfera pubblica di valorizzare l’intervento dei privati laddove quest’ultimo si dimostri idoneo alla realizzazione di simili finalità¹³.

La sussidiarietà orizzontale, allora, trova nelle comunità energetiche una rilevante ipotesi applicativa, costituendo queste ultime – coerentemente alla *ratio* ispiratrice del principio – organismi non soltanto informati alla partecipazione democratica e all’inclusione sociale di cittadini e organismi collettivi, ma anche realtà protese alla realizzazione di finalità di utilità sociale, in specie di natura ambientale e di contrasto alla povertà energetica.

In tale prospettiva il compito del potere pubblico ha il compito di promuovere ovvero prendere parte direttamente alla compagine organizzativa delle comunità energetiche rinnovabili, soprattutto con riguardo al ruolo giocato dagli enti locali.

Le comunità energetiche attribuiscono l’opportunità di creare delle vere e proprie testimonianze concrete del principio costituzionale summenzionato, il cui compito meritevole di tutela è stato ribadito anche dal giudice costituzionale nella pronuncia n. 131 del 2020¹⁴.

sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in *Costituzionalismo.it*, 2022, 1, 3.

¹² Cfr. G. Monaco, *Per un inquadramento generale delle comunità energetiche rinnovabili, tra politiche europee e principi costituzionali di riferimento*, Diritto Pubblico Europeo Rassegna online, Fascicolo 1/2023.

¹³ A. Albanese, Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia sociale e compiti pubblici, in *Dir. pubbl.*, fasc. n. 1/2002, pp. 51 ss.; G. Arena, *Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118 u.c. della Costituzione*, in *AA.VV.*, Studi in onore di Giorgio Berti, Napoli, 2005, pp. 179 ss.; G. Berti, *Sussidiarietà e organizzazione dinamica*, in *Jus*, 2004, pp. 171 ss.; Q. Camerlengo, Art. 118, in A. Celotto, R. Bifulco, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, cit., pp. 1333 ss.; V. Cerulli Irelli, *Sussidiarietà* (dir. amm.), voce *Enc. Giur.*, Agg. XII, pp. 1 ss.; A. D’Atena, *Costituzione e principio di sussidiarietà*, in *Quad. cost.*, fasc. n. 1/2001, pp. 13 ss.; D. Donati, *Il paradigma sussidiario. Interpretazioni, estensione, garanzie*, Bologna, 2013; T.E. Frosini, *Sussidiarietà (principio di diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, *Annali*, II, 2, Milano, 2008, pp. 1133 ss.; I. Massa Pinto, *Il principio di sussidiarietà: profili storici e costituzionali*, Napoli, 2003; F. Pizzolato, *Il principio di sussidiarietà*, in T. Groppi, M. Olivetti (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, II ed., Torino, 2003, pp. 197 ss.; G. U. Rescigno, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in *Dir. pubbl.*, fasc. n. 1/2002, pp. 5 ss.

¹⁴ Cfr. sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale ove il giudice costituzionale ha, fra gli altri aspetti di rilievo, ricordato che con il principio di sussidiarietà orizzontale, “valorizzando l’originaria socialità dell’uomo (sentenza n. 75 del 1992), si è quindi voluto superare l’idea per cui solo l’azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività ben possono, invece, essere perseguite anche da una «autonoma iniziativa dei cittadini» che, in linea di continuità con quelle espressioni della società solidale, risulta ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese. Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013)” (così il punto 2.1 del Considerato in diritto della pronuncia). Sulla sentenza si veda, in particolare, il commento di E. Rossi, *Il fondamento del Terzo settore è nella Costituzione. Prime osservazioni sulla sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, fasc. n. 3/2020, pp. 49 ss.

L'importanza delle modifiche apportate¹⁵ è di elevata entità: l'ambiente, grazie alla recente riforma costituzionale, ha inserito lo stesso nell'art. 9, comma 3, Cost., tra i principi fondamentali e ha specificato e voluto che venisse tutelato dalla Repubblica, unitamente alla "biodiversità" e agli "ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni"¹⁶.

3. IL CONTRIBUTO DEGLI ENTI LOCALI NELLA PROMOZIONE DELLE CER

Il ruolo attribuito agli enti locali nel panorama così delineato non può non qualificarsi come di primaria importanza nell'attuazione e nella realizzazione di quanto contenuto e recepito in Italia dalle direttive europee riguardanti l'autoconsumo di energia rinnovabili ovvero la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili.

Difatti, è evidente come sia stata attribuita all'ente locale un ruolo primario nell'azione di sviluppo e gestione delle comunità energetiche rinnovabili, stante il riscontro positivo ricadente sull'ente stesso.

A tal riguardo è interessante soffermare l'attenzione sul rapporto che finisce per generarsi tra comunità e territorio, soffermando l'attenzione sulla governance urbana¹⁷:

Certamente il risultato scaturente dallo sviluppo della gestione e dall'amministrazione delle comunità energetiche gioverebbe l'ente stesso in

termini di maggiore sviluppo dell'economia e della territorialità stessa.

Una delle caratteristiche precipue delle CER si ricollega, difatti, all'utilizzo dei proventi che trovano origine dall'energia prodotta dalla Comunità stessa, i quali saranno reinvestiti nella realizzazione di progetti sociali aderenti e rispondenti agli specifici bisogni dell'ente locale interessato ovvero dell'ente locale all'interno del quale ha sede la cabina primaria di riferimento della CER.

Quanto finora esposto trova il suo fondamento direttamente nella costituzione ed in particolare all'interno del principio contenuto nell'articolo due della costituzione e nell'articolo 118 della costituzione: il principio di collaborazione civica è il principio di sussidiarietà orizzontale: "le Comunità energetiche siano espressione di una diversa dimensione in cui leggere e interpretare il rapporto tra cittadini e territorio, nonché di un diverso ruolo conseguentemente attribuito alle stesse politiche pubbliche"¹⁸.

Certamente il ruolo giocato dagli enti locali assume maggiore rilievo ovvero potenzialità nel caso in cui sia l'ente stesso a fungere da produttore di energia rinnovabile e non unicamente di consumatore.

Nei casi in cui sia l'ente locale a far parte di una comunità energetica rinnovabile, lo stesso può attivamente partecipare alla CER attribuendo in concessione parti di edifici pubblici, con lo scopo

¹⁵ Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ("Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente"). Occorre precisare, tuttavia, che l'ambiente era già presente testo costituzionale. A partire dalla riforma del Titolo V, l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. attribuisce "la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" alla legislazione esclusiva dello Stato e "la valorizzazione dei beni ambientali e culturali" a quella concorrente.

¹⁶ M.A. Sandulli, *Introduzione: riflessioni sull'approccio One Health alla luce delle recenti modifiche al dettato costituzionale*, in F. Aperio Bella (a cura di), *One health: la tutela della salute oltre i confini nazionali e disciplinari*, Napoli 2022, 21 ss. L'intreccio tra ambiente ed energia è evidente se si considera l'impatto del consumo energetico da fonti fossili sul riscaldamento globale (e, dunque, sulla crisi climatica). Inoltre, tra i vari commenti, si rinvia a F. De Leonardis, *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *Aperta Contrada*, 2022, 5 ss.; F. Fracchia, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *Dir. dell'economia*, 2022, 1, 15 ss.; F. Gallarati, *Tutela costituzionale*

dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne, in *DPCE online*, 2022, 2; G. Amendola, *L'inserimento dell'ambiente in Costituzione non è né inutile né pericoloso*, in *Giustizia insieme*, 22 febbraio 2022; M. Cecchetti, *La revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum quad. cost.*, 2021, 300 ss.; T. E. Frosini, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021; I.A. Nicotra, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*; M. Iannella, *L'European Green Deal e la tutela costituzionale dell'ambiente*, *ivi*, 2022, 24; G. Severini, P. Carpentieri, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, in *Giustizia insieme*, 22 settembre 2021.

¹⁷ Cfr. L. Giani, G. Iacovone, A. Iacopino, *Commoning e territori: brevi spunti sulle potenzialità delle comunità energetiche*, in *Diritto e Società*, III serie - 4/2022.

¹⁸ Cfr. L. Giani, G. Iacovone, A. Iacopino, *Commoning e territori: brevi spunti sulle potenzialità delle comunità energetiche*, in *Diritto e Società*, III serie - 4/2022, p. 651.

specifico di realizzare impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Al fine di realizzare quanto detto, l'ente locale può ricorrere all'utilizzo di schemi di partenariato previsti dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) o, ancora, può scegliere di ricorrere agli strumenti contenuti e disciplinati all'interno del Codice del Terzo Settore con riguardo ai rapporti fra quest'ultimo e l'ente locale. Al contrario, nel caso in cui l'ente locale decida di non divenire membro della CER, può comunque agevolare la costituzione attraverso la stipula di contratti di comodato per la concessione di parti di edifici pubblici sui quali installare gli impianti¹⁹.

È evidente come la P.A., promuovendo la partecipazione del privato, non fa altro che dare concreta attuazione al fondamentale principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale, nel caso di specie in campo energetico. Difatti, il ruolo centrale è attribuito al Comune in ragione della massima prossimità dello stesso alla collettività²⁰.

Risulta di notevole rilevanza come, dal combinato disposto della normativa vigente sulle comunità energetiche e sugli enti locali, sia possibile giungere alla realizzazione di forme di collaborazione tra pubblico, privato e comunità, attuativi di principi costituzionali, quali quello di autonomia locale (art. 5 Cost), buon andamento - efficienza (art. 97 Cost.), nonché, soprattutto, del principio di sussidiarietà contenuto all'art. 118 Cost.

Gli enti locali, prendendo parte alla formazione delle CER, assumono un ruolo primario, non unicamente nella modalità di produzione di erogazione dell'energia ma, anche e soprattutto, nella realizzazione dell'obiettivo ovvero principio della sostenibilità e della transizione ecologica.

Difatti, adottando tale sistema, non può non assistersi ad una evoluzione della gestione dell'energia: si tratterebbe di una modalità non più gestita a livello centrale, bensì decentrata, nel rispetto, non solo del principio di sussidiarietà ma,

anche, del principio di adeguatezza nello svolgimento di una funzione amministrativa.

Il risultato sarebbe quello di pervenire ad una migliore e più idonea individuazione degli strumenti atti alla realizzazione del diritto e del dovere che fa capo alle autonomie locali: queste ultime hanno il compito di eleggere le politiche maggiormente rispondenti al perseguimento e alla realizzazione di uno sviluppo endogeno del territorio²¹.

¹⁹ A. Persico, *Le comunità energetiche e il ruolo sussidiario delle pubbliche amministrazioni territoriali*, in Riv. giur. amb. dir., 2022, 22, 9 ss.

²⁰ Il PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), incentiva proprio la costituzione delle CER per sostenere le economie dei piccoli Comuni. Cfr. V. Scipinotti, *Il ruolo degli*

enti locali, in *La via italiana alle comunità energetiche*, cit., 115 ss.

²¹ C. Iaione, *Le società in-house, contributo allo studio dei principi di auto-organizzazione e auto-produzione degli enti locali*, cit., 356 ss.